

ASSOCIAZIONE ITALIANA AMATORI RAZZE DA PASTORE BRITANNICHE

S T A T U T O

Art.1 - DENOMINAZIONE E SEDE.

E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile l'Associazione cinofila denominata: "ASSOCIAZIONE ITALIANA AMATORI RAZZE DA PASTORE BRITANNICHE (A.I.A.R.P.B.)" con sede in Pisa (Pi). Via Immagnetta n° 9

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - FINALITA'

L'Associazione A.I.A.R.P.B. è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le Delibere e le Determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI.

L'Associazione A.I.A.R.P.B. ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo delle razze da Pastore Britanniche e precisamente il Bearded Collie, il Welsh Corgi Pembroke, il Welsh Corgi Cardigan. Svolge anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall'ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l'Associazione A.I.A.R.P.B. Fornisce periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in alcun modo essere distribuiti durante la vita sociale, neanche in modo indiretto, e saranno tassativamente destinati a totale vantaggio dello scopo sociale e comunque per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

L'Associazione riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI, ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad *acta* nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI nonché del Regolamento di Attuazione del medesimo.

L'Associazione presta all'ENCI piena collaborazione, in particolare, il Presidente dell'Associazione ha l'onere:

- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI;
- di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché di ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall'ENCI.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

Per il conseguimento dello scopo sociale l'Associazione:

- a) propaga e divulga la razze da Lei rappresentate nei suoi più diversi aspetti, intesi come utilità d'impiego, onde incrementarne e migliorarne lo sviluppo.
- b) assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti.
- c) sollecita e favorisce l'istituzione di corsi di addestramento e campi di lavoro per le discipline dello sheepdog, dell'agility e dell'obedience.

- d) si fa promotore di incontri col fine di selezionare le caratteristiche morfologiche descritte negli standard.
- e) organizza conferenze, dimostrazioni, prove di lavoro e incontri e cura materiale illustrativo nonché quant'altro possa ritenersi utile per il raggiungimento del fine statutario.
- f) tiene stretti rapporti con le altre associazioni specializzate che rappresentano le altre razze da pastore britanniche e precisamente quelle del Cane da Pastore Scozzese a Pelo Lungo, del Cane da Pastore Scozzese a Pelo Corto, del Cane da Pastore Scozzese Schetland, del Border Collie e del Bobtail
- g) tiene rapporti con altre associazioni, gruppi cinofili e organi con lo scopo di tutelare e promuovere le razze da Lei rappresentate.

L'Associazione ha la facoltà di operare, oltre che autonomamente, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni cinofile specializzate di razza e associazioni di allevatori di bestiame.

Art. 4 – SOCI

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi ed accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie :

- a – Effettivi
- b – Sostenitori
- c – Allevatori
- d - Onorari

Possono essere Soci Effettivi tutti i cittadini maggiorenni italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento delle razze rappresentate dalla A.I.A.R.P.B., che abbiano presentato, nei modi previsti dal presente Statuto, domanda di associazione, e che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Sono Soci Sostenitori coloro che posseggono i medesimi requisiti dei Soci Effettivi, proprietari di un cane appartenente alle razze rappresentate dall'A.I.A.R.P.B., ma che verseranno una quota associativa maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all'attività del sodalizio. Sono Soci Allevatori coloro che posseggono i medesimi requisiti dei Soci Effettivi, allevatori con affisso E.N.C.I. di un cane appartenente alle razze rappresentate dall'A.I.A.R.P.B., ma che verseranno una quota associativa maggiore rispetto a quella dei Soci Sostenitori in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all'attività del sodalizio. I diritti ed i doveri dei Soci Sostenitori ed Allevatori nei confronti dell'Associazione sono assolutamente identici a quelli dei Soci effettivi.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci Onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerite. Ai Soci Onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Il diritto di voto alle Assemblee spetta ai Soci Effettivi, Sostenitori e Allevatori maggiorenni i quali non siano in mora ai sensi del presente Statuto.

E' tassativamente esclusa l'adesione temporanea all'Associazione.

La quota associativa non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile.

ART. 5 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI.

Gli obblighi ed i diritti dei Soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni Socio Effettivo o Sostenitore o Allevatore maggiorenne ha diritto ad un voto. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Effettivo o Sostenitore o Allevatore mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di non più di tre deleghe. Non è ammesso il voto per posta.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti e in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di

garantire la continuità del rapporto tra l'Associazione ed i propri Soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

ART. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il Socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo o si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento potrà essere sospeso o radiato.

Ciascun Socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di Socio si perde :

- a) per effetto di un formale atto di dimissioni, che dovrà pervenire a mezzo lettera raccomandata spedita entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui avranno effetto le stesse dimissioni.
- b) per morosità del pagamento della quota annuale o dei corrispettivi specifici o di qualunque altrasomma dovuta all'Associazione ad altro titolo, fermo restando l'obbligo del versamento; per morosità si intende il mancato pagamento nei 30 giorni seguenti al richiamo scritto che il Consiglio Direttivo invia, decorsi trenta giorni dalle scadenze previste dal Consiglio Direttivo.
- c) per espulsione deliberata dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo per gravi motivi inerenti alla condotta morale e/o per mancanze nei confronti dell'Associazione quali, ad esempio, il mancato rispetto delle norme statutarie, soprattutto quelle in difesa dell'allevamento e della promozione della razze.

In ogni caso il Socio uscente è tenuto ad onorare gli eventuali impegni economici deliberati dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari.

ART. 7 – DOMANDA DI ASSOCIAZIONE.

Per far parte in qualità di socio Effettivo, Sostenitore o Allevatore dell'Associazione occorre avanzare domanda scritta indirizzata al Presidente. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo , possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Art. 8 -ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio direttivo composto dai consiglieri eletti
- c) il Presidente
- d) il Vicepresidente
- e) il Tesoriere
- f) il Collegio dei Proviviri

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.

Art. 9 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o, in casi di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, una volta all'anno, entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio ogni qual volta esso lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio a ciascun Socio avente diritto di parteciparvi, per posta o attraverso i moderni mezzi di comunicazione scritta quali le e-mail. Tale convocazione deve essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione. Nella convocazione deve essere specificato la data, la località e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale dell'Associazione;
- b) sulla elezione delle cariche sociali;
- c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
- d) sul bilancio preventivo;
- f) sulle modifiche dello Statuto;
- g) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie di soci;
- h) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

L'Assemblea generale dei Soci è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata. Sono ammesse due deleghe per persona. La delega deve essere depositata dal Socio cui è stata intestata prima che abbia inizio l'Assemblea. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulla delega né è consentito che un Socio delegato possa trasferire la propria delega ad un altro. Non sono accettati voti a mezzo posta.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come Socio; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Socio la presidenza dell'Assemblea verrà assunta dal più anziano di età tra i due.

Il Presidente dell'Assemblea, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, nomina tre Soci scelti tra quelli presenti in funzione di scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale a cura di un Segretario, che dovrà provvedere a trascriverlo in apposito libro tenuto a termini di legge, il Segretario verrà scelto tra i partecipanti dell'Assemblea su indicazione del Presidente.

L'Assemblea è valida quando sia regolarmente costituita ed è idonea a deliberare in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari, sostenitori e allevatori.

Trascorse ventiquattro ore da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati, con l'eccezione delle maggioranze particolari prevista da altri articoli di questo Statuto.

Per le modificazioni dello Statuto sono richieste le maggioranze di voti previste dal successivo art. 17.

L'Assemblea vota, a scelta del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto.

L'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali.

Art.10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è composto da 11 Consiglieri, 10 vengono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica tre anni solari. Un consigliere è nominato dall'ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti consecutivamente tre sole volte, qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale dato di fatto alla convocazione dell'Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio. Il Consiglio provvede, alla nomina del Presidente, di un Vicepresidente e di un Tesoriere designati fra i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno dieci giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, redige il conto consuntivo, il bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea; indice e patrocina manifestazioni, propone l'importo delle quote associative e ne fissa le modalità di pagamento ;

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza , dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore, a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa ; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai Soci ; vista, di regola, la corrispondenza, dichiara aperte le Assemblee.

Il Presidente vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica all'osservanza delle norme statutarie e alla disciplina sociale In caso di

urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione del Consiglio nella sua prima riunione.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto dal Consigliere più anziano.

ART. 12 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

ART. 13 - IL TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto in seno al Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente ad espletare il controllo della gestione finanziaria dell'Associazione.

Art 14 - ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate della Società sono costituite :

- a) dalle quote sociali ;
- b) dalle eventuali elargizioni fatte dai Soci e da terzi ;
- c) dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni;
- d) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della Associazione.

Il Patrimonio sociale è costituito :

- a) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva ;
- b) da tutti gli altri beni mobili ed immobili eventuali ;
- c) dalle donazioni, lasciti e successioni.

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione.

ART. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta secondo la vigente normativa e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria da convocarsi entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione.

Delle risultanze economiche e finanziarie del rendiconto sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie ed il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

Art.16 - NORME DISCIPLINARI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Ogni socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI, il relativo Regolamento di Attuazione, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole della deontologia e della correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei Probiviri dell'Associazione ed alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal regolamento di attuazione dello Statuto Enci, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei probiviri dell'Associazione saranno appellabili avanti alla Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea fra i soci che non ricoprono già la carica di Consigliere, i quali durano in carica tre anni solari. Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, questo verrà sostituito dal supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi

del Collegio dei Probiviri questo verrà sostituito sino alla prima riunione dell'Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.

Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto, firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie controdeduzioni dopo aver sentito il Presidente dell'Associazione.

In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell'Associazione sono i seguenti: censura; sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà in maniera definitiva. L'Associazione ottempererà e darà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.

Art.17 – MODIFICHE STATUTARIE

Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI stesso.

Art. 18 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno quattro quinti degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è valida con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non è ripartibile tra i Soci.

In caso di scioglimento e relativa cessazione, l'intero patrimonio sociale, al netto delle spese di liquidazione, dovrà essere devoluto ad associazioni con scopi simili e in mancanza di questo avvenimento, dovrà essere destinato in beneficenza ad organizzazioni cinofile.

Art.19

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.